

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 18 novembre '22 numero 176 è operativa l'annunciata novità dell'aumento a 3.000,00 euro della soglia di fringe benefit erogabili da parte dei datori di lavoro a favore lavoratori e dei collaboratori.

Si innalza quindi, ulteriormente, il tetto di esenzione dei fringe benefit per l'anno 2022 che era già stato adeguato a 600,00 euro, con l'articolo 12 del DL n. 115/2022.

Si ricorda che i fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche *ad personam*, e che gli stessi resteranno esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 2022, se erogati entro il 12 gennaio 2023.

Per un approfondimento sui fringe benefit si rimanda [alla nota pubblicata su questo sito in data 6 dicembre 2022](#)

[Leggi l'intervista de "La Repubblica" al Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini.](#)

Il Coordinamento Nazionale FISAC CGIL Credito Cooperativo